

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 24 giugno 2014

Sui disegni di legge:

(264) SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"

(268) SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane

(412) STUCCHI. - Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri

(652) CARIDI ed altri. - Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane

(869) Daniela VALENTINI ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri

(su testo unificato ed emendamenti)

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, segnala che la materia "artigianato" è riconducibile alla competenza legislativa generale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione e, conseguentemente, che la legislazione statale potrebbe essere ammissibile esclusivamente in riferimento a profili inerenti alla valorizzazione e alla promozione della materia, non potendo, in ogni caso, contenere norme direttamente prescrittive nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Esprime, pertanto, parere non ostativo, a condizione che:

- all'articolo 1, siano soppressi i commi 3 e 4, in quanto le disposizioni ivi previste presuppongono l'esistenza di una competenza legislativa concorrente in materia;

- all'articolo 2, comma 1, sia soppressa la lettera *d*), dal momento che la norma fa riferimento alla materia "formazione professionale", attribuita alla competenza generale delle Regioni;

- all'articolo 7, al comma 1, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei Programmi nazionali di informazione e orientamento;

- l'articolo 8 sia soppresso, in quanto le disposizioni ivi contenute sono volte a disciplinare, in modo diretto e prescrittivo, attività sulle quali le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva,

Onorevole Presidente
della 10^a Commissione
S E D E

con particolare riferimento alla materia "formazione professionale", più volte richiamata nell'articolo;

- all'articolo 12, siano soppressi i commi 2, 3 e 4, in quanto volti a imporre alle Regioni obblighi e prescrizioni dettagliate;

- all'articolo 13, comma 4, e all'articolo 14, comma 3, sia prevista, in luogo della semplice consultazione, l'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei rispettivi articoli;

- l'articolo 15 sia soppresso, in quanto le disposizioni ivi contenute intervengono direttamente sulla potestà regionale, nell'ambito dei programmi di formazione;

- all'articolo 16, al comma 2, sia soppressa la lettera a), in quanto la norma presuppone un impegno diretto a carico dei bilanci delle Regioni, in violazione dell'autonomia finanziaria delle stesse;

- all'articolo 17, sia prevista, in luogo della semplice consultazione, l'intesa in sede di Conferenza unificata, per l'attuazione delle disposizioni della legge.

Si segnala, inoltre, che, all'articolo 3, il Programma nazionale di intervento non deve assumere carattere vincolante nei confronti dell'attività delle Regioni, soprattutto in riferimento allo stanziamento di risorse economiche.

Si osserva altresì che, all'articolo 5, comma 3, la norma, nel riconoscere alle Regioni la possibilità di ricorrere a propri enti vigilati per le attività ivi previste, appare ultronea, trattandosi di una potestà implicita nel potere legislativo e amministrativo attribuito alle Regioni.

In riferimento all'articolo 11, si segnala la necessità che la promozione di accordi e di intese regionali, ai fini di un omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, in quanto contengono una delega al Governo su una materia riconducibile alla competenza generale delle Regioni. Esprime, altresì, parere non ostativo sui restanti emendamenti, riferendo ad essi le condizioni e le osservazioni formulate sul testo.

Sen. PALERMO
Estensore del parere